

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

L'Assessore regionale per l'Economia

d'intesa

con l'Assessore regionale per la Salute

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 61, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 109, comma 5, della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, ove è previsto che "Per il triennio 2021-2023 i rientri netti di cui al presente comma confluiscono nel fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 10 del decreto n. 17/GAB del 17 giugno 2019 dell'Assessore regionale per l'Economia, con quale, tra l'altro, è previsto che il Fondo Sicilia può essere integrato e/o incrementato attraverso nuove e ulteriori risorse o dotazioni che dovessero essere stanziare od individuate dalle competenti autorità o strutture, regionali, nazionali o sovranazionali;

VISTO l'articolo 5, comma 12, della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9;

VISTO il decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'Economia d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute n. 21/2021 del 22 aprile 2021;

VISTO l'articolo 2 del decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 77/2021;

VISTO il decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'Economia d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute n. 46/2022 del 9 settembre 2022;

RITENUTO di dover revocare il decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'Economia d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute n. 46/2022 del 9 settembre 2022 le cui disposizioni non possono essere attuate per indisponibilità della dotazione finanziaria ivi appostata;

VISTI l'articolo 5 del decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 61/2023 del 25 ottobre 2023 e l'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 62 del 9 novembre 2023;

VISTO l'art. 6 del decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 61/2023 del 25 ottobre 2023 che prevede che *a valere sulle risorse del Fondo Sicilia ex art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e ss.mm.ii., IRFIS FinSicilia S.p.A. provvede alla concessione di contributi in favore delle strutture di R.S.A., C.T.A. e di assistenza in ambito riabilitativo operanti nel territorio siciliano, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 6.500 migliaia di euro, di cui 4.000 migliaia a decorrere dal presente decreto e 2.500 migliaia a decorrere dal 1° gennaio 2024;*

RITENUTO di dovere provvedere ad emanare le disposizioni attuative del predetto decreto assessoriale n. 61/2023,

DECRETA

Art. 1

(Revoca decreto interassessoriale n. 46/2022)

È revocato il decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'Economia d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute n. 46/2022 del 9 settembre 2022.

Art. 2

(Misure a favore di R.S.A., C.T.A. e strutture ex art. 26 L. n. 833/1978)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione e la regolamentazione per la concessione in regime di aiuti di stato *de minimis* dei contributi previsti dall'articolo 6 del D.A. n. 61/2023 del 25 ottobre 2023, a favore di residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), comunità terapeutiche assistite (C.T.A.) e strutture eroganti prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978.

2. Nell'ambito del Fondo Sicilia, di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 e s.m.i., nonché al D.A. n. 17/GAB del 17 giugno 2019 n. 17 e s.m.i., possono beneficiare dei contributi a valere sullo specifico plafond di cui all'art. 6 del D.A. n. 61/2023 del 25 ottobre 2023 di complessivi 6.500 migliaia di euro, le R.S.A., le C.T.A. e le strutture ex art. 26 L. n. 833/1978 di assistenza in ambito riabilitativo, operanti nel territorio siciliano al momento della presentazione dell'istanza e attive da data antecedente al 1° gennaio 2017, sulla base delle presenti disposizioni.

Art. 3

(Agevolazioni concedibili e procedure per l'erogazione del beneficio)

1. I contributi di cui al presente decreto sono quantificati nel valore pari alla differenza tra il fatturato registrato dalle strutture istanti nel primo semestre 2022 rispetto alla media semestrale dei fatturati registrati dalle medesime strutture nei tre esercizi relativi agli anni 2017 – 2019, quale risultante da asseverazione, anche non giurata, da parte di revisore legale o commercialista iscritto all'albo, in possesso dei requisiti di legge e di adeguata copertura assicurativa

2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate dalle strutture interessate nel periodo compreso tra il 01/01/2024 ed il 31/01/2024, a mezzo PEC attraverso apposito modulo di domanda predisposto dall'IRFIS FinSicilia e pubblicato sul sito istituzionale. Il modulo di domanda, completo di tutti gli elementi e dei documenti previsti, è inviato agli indirizzi indicati nello stesso modulo all'IRFIS FinSicilia.

3. IRFIS FinSicilia S.p.A., sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti previsti, dei controlli e degli adempimenti di competenza, tra cui la registrazione dell'aiuto in favore di ciascun beneficiario al Registro Nazionale degli Aiuti – RNA, effettuerà e completerà l'istruttoria entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi ammissibili risulti superiore alle disponibilità presenti nel plafond dedicato pari a 6.500 migliaia di euro, IRFIS FinSicilia provvederà a ridurre proporzionalmente i contributi spettanti a ciascun beneficiario.

4. Successivamente, IRFIS FinSicilia provvederà a sottoporre la proposta del piano di riparto al Comitato Fondo Sicilia per l'assunzione della relativa delibera che sarà pubblicata sul sito dell'IRFIS FinSicilia e trasmessa all'Assessorato regionale per la Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica.

5. IRFIS FinSicilia provvederà poi a pubblicare l'elenco sul proprio sito ed a procedere alle conseguenti erogazioni, al netto delle ritenute fiscali dovute, in favore dei beneficiari in unica soluzione, previa effettuazione dei controlli dovuti in base alla vigente normativa tra cui quelli in materia antimafia, di regolarità contributiva, di regolarità fiscale nonché con riguardo all'attestazione volta ad escludere l'omissione di denuncia alle competenti autorità circa eventuali richieste estorsive ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usurario.

In ogni caso, la procedura di erogazione dovrà concludersi entro il 30/4/2024.

Art. 4

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applica la disciplina di regolamentazione del Fondo Sicilia vigente.

Art. 5

(Pubblicazione)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 14.12.2023

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA

(Falcone)

d'intesa con

L'ASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE

(Volo)